

FRANCIA***Conseil d'État, ordonnance n. 444937 del 13 ottobre 2020,
Association le Conseil national du logiciel libre et autres, in tema di trattamento
dei dati sanitari sulla piattaforma digitale Health Data Hub***

19/10/2020

L'art. 41 della legge n. 2019-774 del 24 luglio 2019, sull'organizzazione e la trasformazione del sistema sanitario, ha istituito un ente pubblico denominato "Piattaforma dei dati sanitari"¹, c.d. *Health Data hub*, le cui missioni principali sono quelle di raccogliere, organizzare e mettere a disposizione di determinati soggetti, definiti per legge, alcuni dati sanitari, nonché di promuovere l'innovazione nell'utilizzo di tali dati. Alcune di queste informazioni vengono utilizzate per le necessità di gestione dell'emergenza sanitaria e per il miglioramento delle conoscenze sul virus Covid-19.

In data 15 aprile 2020, tale piattaforma ha firmato un contratto con una filiale irlandese della società americana *Microsoft* per l'*hosting* dei dati e per l'utilizzo di *softwares* necessari al loro trattamento.

Temendo possibili trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti tali da violare in maniera grave e manifestamente illegittima il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, diversi sindacati, associazioni e ricorrenti individuali hanno chiesto al giudice dei *référé*s del *Conseil d'État*, nell'ambito del c.d. *référé-liberté*², di ordinare la sospensione della centralizzazione e del trattamento dei dati personali legati all'epidemia di Covid-19 sulla piattaforma *Health Data Hub*. Si chiedeva altresì di sollecitare la Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà (d'ora in avanti, CNIL) affinché si pronunciasse sulle conseguenze, in tema di trattamento e di raccolta dei dati su tale piattaforma, della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 (c.d. decisione *Schrems II*), con la quale la medesima Corte ha stabilito che la protezione dei dati trasferiti verso gli Stati Uniti nell'ambito del c.d. *Privacy Shield* era insufficiente rispetto a quanto stabilito dal diritto europeo³.

¹ Il testo della legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038821260/>. Per maggiori informazioni sul *Health data hub*, v. <https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiqués-de-presse/article/creation-officielle-du-health-data-hub> e <https://www.health-data-hub.fr/>.

² Il c.d. *référé-liberté* è disciplinato dall'art. L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa.

³ In tale sentenza, la Corte di giustizia europea ha stabilito che i parr. 1 e 2 dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati fisici nell'ambito del trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione dei dati, devono essere interpretati nel senso che le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone, i cui dati personali siano trasferiti verso un paese terzo, sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati, godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione europea da tale regolamento, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di giustizia ha, peraltro,

Dopo aver ricordato le disposizioni degli artt. 44 e 48 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati fisici nell'ambito del trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione dei dati, e, soprattutto, la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020, il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha sottolineato che la piattaforma di trattamento dei dati sanitari e la società *Microsoft* si erano impegnati, mediante contratto, a rifiutare qualunque trasferimento di dati sanitari al di fuori dell'Unione europea, e che l'art. 1 del decreto ministeriale del 9 ottobre 2020⁴ vieta qualunque tipo di trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione europea⁵.

Successivamente, il *Conseil d'État* ha evidenziato che non si può totalmente escludere che le autorità americane chiedano a *Microsoft*, e alla sua filiale irlandese, l'accesso ad alcuni dati nell'ambito di programmi di sorveglianza e di *intelligence*. Ciononostante, la Suprema Corte amministrativa ha ricordato che, ad oggi, la Corte di giustizia dell'UE non ha stabilito che il diritto europeo della protezione dei dati personali vieta l'affidamento del trattamento di dati personali, sul territorio dell'Unione europea, a una società americana.

Il *Conseil d'État* ha, inoltre, precisato che l'asserita violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati fosse una mera ipotesi, la quale presupponeva che la società *Microsoft* non fosse in grado di opporsi ad una eventuale richiesta, da parte delle autorità americane, di accesso ai dati sanitari. È stato, inoltre, evidenziato che i dati vengono caricati sulla piattaforma attraverso uno pseudonimo.

Infine, il *Conseil d'État* ha considerato che sussista un interesse pubblico rilevante a consentire il perseguimento del trattamento dei dati sanitari per i bisogni legati alla lotta all'epidemia di Covid-19, giacché la piattaforma *Health Data Hub* dispone di importanti mezzi tecnici idonei alla ricerca epidemiologica.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha stabilito che non sussiste alcuna illegittimità grave e manifesta tale da giustificare la sospensione immediata del trattamento dei dati attraverso tale piattaforma.

Tuttavia, tenuto conto dell'esistenza di un rischio effettivo di un trattamento dei dati sanitari tale da sostanziarsi in una violazione della vita privata, e atteso il fatto che il giudice dei *référé*s può

sancito l'invalidità della decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 sull'adeguamento della tutela garantita dallo scudo di protezione dei dati Unione europea – Stati Uniti (c.d. Privacy Shield), giacché questi ultimi non garantivano un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dall'Unione nei confronti le organizzazioni stabilite nel territorio statunitense. La Corte ha, infatti, rilevato ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali erano stati trasferiti, in ragione delle possibilità di accesso e di utilizzo di dati da parte di autorità pubbliche americane, nell'ambito di programmi di sorveglianza fondati sull'art. 702 del c.d. *Foreign Intelligence Surveillance Act* e sul c.d. *Executive Order 12333*. V. Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione), causa C-311/18, *Data Protection Commissioner/Maximilian Schrems e Facebook Ireland*, del 16 luglio 2020, reperibile *on line* alla pagina <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230683&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8416967>.

⁴ Il testo del decreto è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413782>.

⁵ La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/health-data-hub-et-protection-de-donnees-personnelles-des-precautions-doivent-etre-prises-dans-l-attente-d-une-solution-perenne>.

emanare solo misure di breve durata, il *Conseil d'État* ha chiesto a *Health Data Hub* di continuare, sotto il controllo della CNIL, a lavorare con la società *Microsoft* per rafforzare la tutela dei diritti delle persone i cui dati sono trattati da tale piattaforma. Tali precauzioni dovranno essere adottate nell'attesa di una soluzione che consentirà di eliminare qualunque rischio di accesso ai dati personali da parte delle autorità americane, come già annunciato dal Segretario di Stato al digitale, ascoltato in sede di udienza. Questi ha ricordato, altresì, che i progetti che ricorrono a *Health Data Hub* sono quelli per cui non esiste, ad oggi, altra soluzione tecnica soddisfacente nel contesto dell'urgenza sanitaria.

Céline Torrisi